



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 14/04/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ALIMENTAZIONE 22 febbraio 2011, n. 31

Applicazione Reg. (CE) n. 1234/2007 del 23/09/2007 del Consiglio - Approvazione modifica Statuto dell'Organizzazione di produttori ortofrutticoli "OP FIMAGRI o.p. Società Cooperativa" (IT320) con sede legale in Manfredonia (Foggia).

L'anno 2011 giorno 22 del mese di febbraio 2011 in Bari, nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Alimentazione, Lungomare Nazario Sauro 45/47 il dirigente dell'Ufficio Associazionismo, Alimentazione e Tutela Qualità, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. Associazionismo, Dr Piergiorgio Laudisa, riferisce quanto segue:

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i regolamenti del Consiglio, n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007, incorporando le norme concernenti il settore ortofrutticolo, di cui ai precitati regolamenti abrogati;

VISTO il Reg. (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21/12/2007, recante modalità di applicazione dei Regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli;

VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. 20 dicembre 2010 n. 10388 che reca "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi, comprese le misure di prevenzione e gestione delle crisi, in conformità alla Strategia Nazionale 2009-2013" adottata con D.M. 25/9/2008 in applicazione dell'articolo 103 septies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTA la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare, l'art. 40 relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma della legge n 57 del 05 marzo 2001, articolo 7;

VISTO il decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102 attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003 n 38, in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'articolo 3, comma 1 relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del riconoscimento;

VISTA la D.D.S. n. 1581/AGR del 18/9/2006 con la quale si è proceduto al riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 2200/1996 e successivi di applicazione della Organizzazione di produttori "FIMAGRI o.p. Società Cooperativa", con sede legale in Manfredonia (Foggia), Corso Aldo Moro, 54, per i prodotti iv) trasformati, ed iscritta al n. 21 dell'elenco regionale delle Organizzazioni di produttori ortofrutticoli;

VISTA la domanda in data 29/9/2010, acquisita agli atti dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Foggia al prot. n. 155/16199, e successiva di integrazione del 10/01/2011 prot. n. 155/0003, a firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori denominata "FIMAGRI o.p. Società Cooperativa" di richiesta di approvazione del nuovo Statuto adeguato alle nuove norme comunitarie, secondo quanto disposto dall'articolo 203 bis del Reg. (CE) n. 1234/2007;

VISTO il verbale di assemblea, redatto dal notaio Dott.ssa Barbara Nastrino (Repertorio n. 7436) del 02/12/2010 di approvazione delle modifiche statutarie per gli adeguamenti previsti dall'articolo 203 bis, punto 2 del Reg. (CE) n. 1234/2007;

VISTA la relazione in data 10/01/2011 relativa all'istruttoria espletata da funzionari dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Foggia, all'uopo incaricati, conclusasi favorevolmente con la proposta di approvazione dell'adeguamento dello Statuto alla nuova normativa comunitaria prevista dall'articolo 203 bis, punto 2 del Reg. (CE) n. 1234/2007 dell'Organizzazione di Produttori "FIMAGRI o.p. Società Cooperativa";

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria i funzionari incaricati hanno accertato tra l'altro, che l'Organizzazione di Produttori suddetta ha prodotto la documentazione richiesta e che la medesima è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per ottenere l'approvazione degli adeguamenti statuari suddetti;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONE

- di approvare le modiche statutarie proposte dalla OP FIMAGRI o.p. Società Cooperativa per l'adeguamento alla nuova OCM ortofrutta secondo quanto previsto dall'articolo 203 bis del Reg. (CE) n. 1234/2007 e di riconoscere la stessa organizzazione per il gruppo di prodotti CN CODE 07 (ortaggi);
- di fare obbligo alla Organizzazione di Produttori FIMAGRI o.p. Società Cooperativa all'osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia e in particolare a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statuari e per le attività di commercializzazione, i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita;
- di fare obbligo alla O.P. FIMAGRI o.p. Società Cooperativa ad inviare, annualmente, alla Regione Puglia - Uffici centrali e periferici dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori

potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Servizio Ragioneria;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della II Dirigente
PO Associazionismo dell'Ufficio
Dr. Piergiorgio Laudisa Dr. Nicola Laricchia

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ALIMENTAZIONE

Vista la normativa nazionale e regionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli;

Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

Vista la Legge Regionale n. 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa.

DETERMINA

- di approvare le modiche statutarie proposte dalla OP FIMAGRI o.p. Società Cooperativa per l'adeguamento alla nuova OCM ortofrutta secondo quanto previsto dall'articolo 203 bis del Reg. (CE) n. 1234/2007 e di riconoscere la stessa organizzazione per il gruppo di prodotti CN CODE 07 (ortaggi);
- di fare obbligo alla Organizzazione di Produttori FIMAGRI o.p. Società Cooperativa all'osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia e in particolare a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari e per le attività di commercializzazione, i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita;
- di fare obbligo alla O.P. FIMAGRI o.p. Società Cooperativa ad inviare, annualmente, alla Regione Puglia - Uffici centrali e periferici dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta;
- di incaricare l'Ufficio Associazionismo, Alimentazione e Tutela Qualità di trasmettere il presente provvedimento alla O.P. interessata, al Mi.P.A.A.F. - Ufficio POCOI V, all'A.G.E.A. - Gestione Domanda Unica e Ortofrutta, all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Foggia, ed alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia - Ufficio Registro delle Imprese;
- di incaricare l'Ufficio Associazionismo, Alimentazione e Tutela Qualità di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12/4/1993;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non

essendoci adempimenti di competenza del Servizio Ragioneria, non viene trasmesso al predetto Servizio;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non essendoci adempimenti di competenza del Servizio Ragioneria, non viene trasmesso al predetto Servizio;

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è composto di n. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate ed è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti del Servizio Alimentazione.

Copia conforme del presente atto sarà inviata al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari ed all'Ufficio proponente, mentre non viene trasmessa all'Area Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria poiché non vi sono adempimenti contabili.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo del Servizio Alimentazione.

Il Dirigente del Servizio Alimentazione
Nicola A. Rutigliani
